

**COMUNE di CASTELLEONE – COMUNE di FIESCO –
COMUNE di MADIGNANO**

Provincia di Cremona

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI
CASTELLEONE –FIESCO E MADIGNANO . CLASSE II**

ARTICOLO 1- OGGETTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 98 III comma D.Lgs. 267/2000 fra il **Comune di Castelleone** (ab. 9.534 al 31/12/2014), il **Comune di Fiesco** (ab. 1.226 al 31/12/2014), il **Comune di Madignano** (ab. 2.929 al 31/12/2014), e quindi per un totale di 13.689 abitanti si conviene di gestire in forma coordinata le funzioni di Segreteria Comunale di classe II.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Sede della Segreteria convenzionata è stabilita presso il Comune di **Castelleone**, che nel prosieguo della presente convenzione sarà denominato Comune Capo-Convenzione. Gli uffici del Comune Capo-Convenzione provvedono alla gestione amministrativa e contabile del servizio.

ARTICOLO 3 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Le funzioni del Segretario Comunale sono determinate dalla Legge, dagli Statuti e dai Regolamenti dei Comuni coordinati. Qualora al Segretario Comunale vengano affidate, da uno o più Comuni, particolari funzioni, per le quali allo stesso competono compensi aggiuntivi, gli stessi saranno ad esclusivo carico del Comune che li ha richiesti.

ARTICOLO 4 - VICASEGRETARIO

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vicesegretario della segreteria convenzionata individuato nel Vicesegretario del Comune di Castelleone se nominato.

ARTICOLO 5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Segretario Comunale svolgerà il suo servizio presso i vari comuni ripartendo l'orario di servizio pari a 36 ore settimanali, suddivise in n° ore 23 presso il Comune di Castelleone ,n° 5 ore presso il Comune di Fiesco, n° 8 ore presso il Comune di Madignano; sulla base della partecipazione degli stessi alla spesa. L'individuazione degli orari di servizio presso i vari Enti avverrà in accordo tra i Sindaci o delegati ed il Segretario Comunale.

ARTICOLO 6 - RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dagli artt. 97 - 106 del D.Lgs. 267/2000 e dal D.P.R. n. 465/1997 ("Regolamento recante le disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali") nonché delle vigenti disposizioni contrattuali e dell'ex AGES Nazionale e Regionale

Il Sindaco Capo-Convenzione procede, sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati, alla nomina ed alla revoca del Segretario nei casi previsti dalla normativa ora indicata.

ARTICOLO 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Tutti i provvedimenti attinenti la posizione giuridica, economica e funzionale del Segretario Comunale sono demandati al Comune Capo-Convenzione, che provvederà ad informare i Comuni convenzionati.

Ogni segnalazione da effettuarsi al Ministero dell'Interno – Servizio gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali - Lombardia, concernente il servizio, dovrà essere preventivamente concordata fra i Comuni convenzionati in apposita riunione collegiale alla quale parteciperanno i Sindaci, o loro delegati.

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO

In conformità al CCNL, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche, al Segretario Comunale, titolare delle sedi convenzionate, compete, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiunta pari ad 1/4 dello stipendio, compresa in quest'ultimo l'indennità di posizione ed ogni altro emolumento avente natura fissa e ricorrente, oltre al rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

ARTICOLO 9 - RIPARTO DELLE SPESE

Le spese relative al trattamento economico del Segretario Comunale dei Comuni convenzionati, alle supplenze e reggenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare ed ogni altro onere previsto dal contratto di lavoro, verranno ripartite nel seguente modo:

COMUNE	PERCENTUALE
CASTELLEONE	63,56%
FIESCO	14,75%
MADIGNANO	21,69%

Restano fuori dal predetto riparto, gli oneri relativi alla retribuzione di risultato, che verrà determinata ed erogata da ciascun Comune convenzionato in piena autonomia.

Eventuali spese per corsi di aggiornamento, seminari e simili saranno anticipate dal Comune Capo – Convenzione e soggette a riparto con gli stessi criteri sopra indicati.

Le spese per le missioni e le trasferte svolte dal Segretario Comunale saranno a carico del Comune, nel cui interesse vengono effettuate.

Le spese di viaggio sostenute per recarsi dal Comune Capo convenzione ai Comuni di Fiesco e Madignano saranno interamente a carico dei Comuni medesimi.

ARTICOLO 10 - RENDICONTAZIONE SPESE

I Comuni di Fiesco, e Madignano provvederanno al versamento delle quote di loro spettanza in favore del Comune di Castelleone con cadenza periodica. Il Comune di Castelleone provvederà a trasmettere ai Comuni convenzionati la nota delle spese relative ai trimestri pregressi e gli stessi dovranno effettuare il versamento dell'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della nota delle spese; tali somme saranno versate a titolo di acconto.

Il Comune Capo-Convenzione provvederà, entro il 31 marzo successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario, alla redazione del rendiconto del servizio e del relativo piano di riparto. I Comuni convenzionati provvederanno, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto e del piano di riparto, al versamento, a titolo di saldo, degli eventuali conguagli relativi all'esercizio precedente.

In caso di ritardo, si provvederà ad applicare gli interessi di mora.

ARTICOLO 11 - DURATA

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della medesima al 31 dicembre 2019, con decorrenza, comunque, dalla data di approvazione da parte del Ministero Interno - Prefettura - Ufficio territoriale di Milano - Sezione regionale dell'Albo - Lombardia;

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE

La convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per uno dei seguenti motivi:

- Scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali, con effetto dal 60° giorno successivo alla data di notifica della deliberazione agli altri Comuni.

Dei provvedimenti di costituzione, modifica e scioglimento della presente convenzione verrà data tempestiva comunicazione alla Ministero dell'Interno - Prefettura - Ufficio territoriale di Milano - Sezione regionale dell'Albo - Lombardia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 13 - RINVIO DI NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le vigenti disposizioni di Legge contrattuali e regolamentari concernenti lo stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Castelleone, 20 gennaio 2015

II SINDACO DEL COMUNE DI CASTELLEONE

II SINDACO DEL COMUNE DI FIESCO

II SINDACO DEL COMUNE DI MADIGNANO

